

# **Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

## **Modifica del 3 dicembre 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

### *Art. 12 cpv. 1*

<sup>1</sup> Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19a cpv. 2) non deve notificarsi. Fanno eccezione gli artisti di cabaret ai sensi dell'articolo 34.

*Inserire dopo il titolo del capitolo 3:*

### *Art. 18a*          **Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora**

<sup>1</sup> I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

<sup>2</sup> I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

### *Art. 19*          **Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)**

<sup>1</sup> I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.

<sup>2</sup> Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

<sup>1</sup>    **RS 142.201**

<sup>3</sup> Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

<sup>4</sup> Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

- a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
  1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
  2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

*Art. 19a* Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per i cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)

<sup>1</sup> I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 4 e 5 se:

- a. gli interessati forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere; e
- b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.

<sup>2</sup> Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

- a. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
- b. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda.

*Art. 20* Contingenti dei permessi di dimora per i cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

<sup>1</sup> I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.

<sup>2</sup> Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

<sup>3</sup> Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

*Art. 20a*           Contingenti dei permessi di dimora per i cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (prestatori di servizi)

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5 se:

- a. gli interessati forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere; e
- b. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti dell'articolo 19 capoverso 2, i 120 giorni.

*Art. 21 frase introduttiva*

Non v'è computo sui contingenti (art. 19–20a) se lo straniero:

*Art. 23 rubrica e cpv. 2*

Condizioni per la formazione e il perfezionamento

<sup>2</sup> Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.

*Art. 47*

*Abrogato*

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1*  
(art. 19 e 19a)

## Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	504	Sciaffusa	24
Berna	314	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	153
Svitto	36	Grigioni	63
Obvaldo	10	Argovia	170
Nidvaldo	11	Turgovia	64
Glarona	11	Ticino	113
Zugo	46	Vaud	197
Friburgo	64	Vallese	82
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	104	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	22

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

3. I contingenti liberati in virtù delle modifiche del 4 dicembre 2009<sup>2</sup> e del 28 aprile 2010<sup>3</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e sono liberati trimestralmente.

<sup>2</sup> RU 2009 6413

<sup>3</sup> RU 2010 2203

*Allegato 2*  
(art. 20 e 20a)

## Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

3. I contingenti liberati in virtù delle modifiche del 4 dicembre 2009<sup>4</sup> e del 28 aprile 2010<sup>5</sup> della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e sono liberati trimestralmente.

<sup>4</sup> RU 2009 6413

<sup>5</sup> RU 2010 2203

